ISTITUZIONE e REGOLAMENTO del "MERCATINO DEL LAGO"

ART. 1

ISTITUZIONE DEL MERCATINO DEL LAGO

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione espositiva appartenente alla tipologia "mostra-mercato" denominata "MERCATINO DEL LAGO".

ART. 2

SCOPO DEL MERCATINO DEL LAGO

La mostra-mercato ha finalità di promuovere il territorio comunale ed incentivare le attività commerciali, turistiche e culturali, nonché per promuovere l'artigianato locale.

La varietà dei beni ammessi al MERCATINO DEL LAGO riguardano le specializzazione merceologiche riferite all'antiquariato, artigianato, alle cose vecchie, all'oggettistica antica, ai fumetti, ai libri, alle stampe, agli oggetti da collezione, prodotti tipici alimentari senza somministrazione. La mostra mercato dovrà risultare di buon livello qualitativo.

ART. 3 CATEGORIE AUTORIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA

Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione delle seguenti categorie:

- Titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98:
- artigiani iscritti nel Registro delle Imprese;
- artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;
- enti o associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficienza.

Le varietà dei beni ammessi al mercatino riguardano le seguenti specializzazioni merceologiche:

✓ oggetti di artigianato artistico e antiquariato, cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di
pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tessuti pregiati, statue
per giardini ed elementi di architettura. Agli effetti del presente regolamento si intendono
oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigorosa
qualità.

- ✓ filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- √ libri d'arte o antichi;
- ✓ riviste (con esclusione di quelle vietate ai minori);
- √ fumetti, giornali ed altri documenti a stampa;
- √ atlanti e mappe;
- ✓ manoscritti ed autografi;
- ✓ materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie;
- ✓ monili;
- √ strumenti ottici;
- ✓ macchine fotografiche;
- ✓ strumenti di precisione;
- √ dischi in vinile, grammofoni;
- ✓ radio;
- ✓ strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione;
- ✓ pizzi, merletti, biancheria d'epoca;
- ✓ tovaglie e servizi da tavola;
- ✓ giochi;
- ✓ giocattoli;
- ✓ modellismo;
- ✓ soldatini e figurine;
- ✓ articoli da fumo;
- ✓ statuine e riproduzioni di animali;
- ✓ prodotti tipici alimentari senza somministrazione.

Sono tassativamente esclusi:

- i generi alimentari di varia natura, con esclusione di quelli tipici;
- l'abbigliamento ed accessori, ad eccezione di quelli realizzati con tecniche artigianali o prodotti da almeno 50 anni;
- la somministrazione di alimenti e bevande

E' **sempre vietata l'esposizione** e la **vendita** di armi, esplosivi, oggetti di antichità, di interesse storico o archeologico, di preziosi.

ART. 4

AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DEL LAGO

La mostra-mercato si svolge sul lungolago - Via Spiaggia de Lago-, individuata nella planimetria predisposta dagli Uffici Comunali preposti, con articolazione dei posteggi così come riprodotti, la cui quantificazione è determinata nel rispetto del libero accesso agli arenili, agli esercizi pubblici ivi

esistenti nonché nel rispetto delle norme del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione e di pubblica sicurezza.

L'area di ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq 8 (ml. 4 x ml. 2 di profondità) ad eccezione dei posteggi ubicati nei tratti ove il marciapiede si allarga in una loggia che potranno avere una superficie massima di mq. 12 (ml. 4 x ml. 3 di profondità)

Per esigenze tecniche e di servizio l'amministrazione di riserva la facoltà di ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio ovvero restituire quanto eventualmente già versato dagli operatori per la fruizione degli spazi.

Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione e dimensione dei posteggi.

ART. 5

PERIODO DI SVOLGIMENTO, DURATA, ORARIO e DISPOSIZIONI

La mostra mercato si svolge tutti i giorni da luglio ad agosto; negli altri mesi nelle giornate di sabato e domenica e giorni festivi di ogni mese con i seguenti orari:

- Dal 1 luglio al 30 agosto dalle ore 09,00 alle ore 24,00
- Dal 1 settembre al 31 marzo dalle ore 09,00 alle ore 20,00
- Dal 1 aprile al 30 giugno dalle ore 09,00 alle ore 22,00

La presenza alla mostra mercato è obbligatoria dal 1[^] luglio al 31 Agosto, mentre negli altri periodi è facoltativa.

Le suddette date sono da considerare valide fatto salvo quanto stabilito dall'art.14.

ART. 6

MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli operatori professionali ed artigiani, entro e non oltre il 1 giugno di ogni anno, dovranno presentare istanza di partecipazione all'Ufficio attività Produttive del Comune di Castel Gandolfo, specificando esattamente la categoria di appartenenza e le autorizzazioni possedute, allegando dichiarazione degli articoli in mostra al fine di dimostrare la compatibilità degli stessi con le categorie ammesse.

Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sulle aree pubbliche.

Gli artisti e gli Enti o associazioni di volontariato possono presentare la domanda di partecipazione al mercatino 30 giorni prima della data nella quale intendono partecipare e per la durata massima di un anno dalla richiesta.

La domanda dovrà contenere:

- Dati anagrafici
- Residenza
- Recapito telefonico
- Codice fiscale

- Documentazione relativa al riconoscimento o all'iscrizione dell'Ente o Associazione
- Dimensioni del posteggio richiesto

Per gli operatori professionali ed **artigian**i entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, comprendente l'Ufficio Attività Produttive, procederà ad una prima verifica di ammissione sulla base dei titoli amministrativi necessari per la partecipazione.

I risultati di tale esame ed il conseguente eventuale diniego saranno comunicati dal citato Responsabile dell'Area all'interessato con provvedimento scritto e notificato nelle modalità di legge.

Entro 10 giorni successivi il Responsabile dell'Area comunicherà l'elenco dei soggetti ammissibili ad una commissione composta dal medesimo, dal Responsabile dell'area tecnica e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

La commissione procederà all'esame dell'elenco con la relativa specifica merceologica, attribuendo, nel rispetto delle percentuali di cui al successivo art. 7, i posteggi ripartiti fra le diverse tipologie, sulla base della corrispondenza degli articoli proposti con le finalità della mostra-mercato.

L'assegnazione del relativo posteggio agli enti o associazioni di volontariato avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto dei posteggi a disposizione. In caso di domanda presentate lo stesso giorno, si procederà d'ufficio mediante sorteggio.

Le domande di partecipazione alla mostra-mercato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'Articolo 3, non saranno accolte.

ART.7

RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi disponibili, rilevabili dalla planimetria predisposta dagli Uffici Comunali, saranno attribuiti sulla base delle seguenti percentuali:

50% artigiani e artisti

35% commercianti

15% associazioni volontariato senza scopo di lucro.

Qualora la categoria titolare non ricoprisse l'intera percentuale dei posti messi a disposizione, si procederà all'attribuzione dei posteggi rimasti vacanti usufruendo delle eventuali eccedenze presenti nelle altre categorie sulla base degli articoli proposti.

Art. 8

ONERI PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla mostra-mercato è consentita esclusivamente agli espositori in possesso della concessione per l'occupazione di suolo pubblico nella quale viene indicato il posteggio assegnato e le relative dimensioni.

La concessione di cui sopra viene rilasciata dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria soltanto dopo la corresponsione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti solidi nonché del pagamento dell'eventuale allacciamento e consumo elettrico (nella misura stabilita per legge) e delle eventuali spese per servizi accessori per l'intero periodo obbligatorio previsto per la mostra mercato (dal 1 luglio al 31 Agosto); negli altri periodi il pagamento deve essere effettuato prima delle singole date di partecipazione alla mostra-mercato.

Il relativo versamento è effettuato in favore del Comune.

La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto comporta la esclusione dalla rassegna.

All'operatore assente per qualunque motivo o di condizioni meteorologiche avverse non è riconosciuto alcun rimborso degli oneri versati per la partecipazione alla mostra-mercato.

Art. 9

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Ogni operatore deve garantire la presenza durante tutto l'orario di apertura e per tutta la durata della manifestazione.

La struttura utilizzata come banco per la vendita deve essere decorosa e non costituire pericolo per i clienti e passanti; dovrà essere sostanzialmente composta da cavalletti e pianale in legno, o altro materiale, purchè nel rispetto dell'arredo urbano.

Tutti gli operatori dovranno utilizzare esclusivamente ombrelloni di colore bianco.

L'insieme della mostra-mercato dovrà assumere un aspetto decoroso e non un disordinato accumulo di oggetti in mostra.

Le operazioni di scarico delle merci dovranno concludersi mezz'ora prima dell'inizio degli orari fissati per le vendite e quelle carico entro un'ora dal termine delle stesse, così come stabiliti nell'art. 5.

Gli autocarri dei partecipanti alla mostra-mercato potranno sostare sul lungolago esclusivamente per il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico: tali mezzi dovranno essere obbligatoriamente parcheggiati in apposita area, anche a pagamento, individuata dall'amministrazione con provvedimento a parte.

Le fasi di allestimento dei banchi di vendita non devono in alcun modo provocare danni alle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti.

Le strutture di allestimento e l'organizzazione logistica dovranno assicurare il rispetto delle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti.

Ogni operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

ART. 10

OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

- √ disturbare la quiete ed il riposo delle persone con rumori, schiamazzi e simili durante le operazioni di installazione, vendita e smontaggio
- ✓ superare lo spazio concesso, l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
- √ lasciare il posteggio incustodito;
- √ insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; a fine vendita tutta l'area
 occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto stato di ordine e pulizia. A tale scopo
 deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
- √ danneggiare la pavimentazione;
- ✓ vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- √ infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- ✓ usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
- ✓ effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori;
- ✓ posizionare la merce o i prodotti direttamente sul suolo;
- ✓ esporre la merce occultando la visuale del lago;
- ✓ occupare lo spazio assegnato oltre l'orario consentito, come stabilito all'art. 5 e 9 del presente regolamento;

Ed è fatto altresì obbligo di:

- ✓ lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti dall'operatore prodotti;
- ✓ adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 GESTIONE DEL MERCATO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare la gestione e l'organizzazione della mostra-mercato a soggetti terzi sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune ed il soggetto gestore, individuato nel rispetto della normativa vigente.

Tale soggetto assumerà la qualifica di Gestore della mostra-mercato con obblighi di cui al successivo art. 12 ed assumerà tutti gli obblighi gestionali derivanti dagli artt. 6,7 ed 8, sotto il controllo dei competenti uffici del Comune secondo quanto stabilito dalla succitata convenzione.

In caso di gestione diretta da parte del Comune, ciascun assegnatario sarà responsabile esclusivo di tutte le eventuali violazioni a norma di legge o regolamentari.

Art. 12 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL GESTORE DEL MERCATO

Nei confronti della normativa vigente e delle presenti norme regolamentari, in capo al Gestore della mostra-mercato saranno attribuite le seguenti responsabilità:

- 1) a titolo principale per le violazioni inerenti la partecipazione di soggetti non assegnatari e per le violazioni inerenti la disciplina temporale di accesso all'area e di pulizia;
- 2) a titolo solidale per le eventuali violazioni specifiche inerenti il singolo espositore.

ART. 13

SANZIONI

Salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 con la procedura di cui alla Legge n. 689/81 e successive modifiche, oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dalla mostramercato.

La recidiva si verifica qualora nell'arco di un anno sia stata accertata la medesima violazione anche se è avvenuta l'estinzione della sanzione mediante oblazione.

La concessione del posteggio, inoltre, potrà essere revocata in caso di:

- 1) omesso pagamento degli oneri previsti all'art. 8;
- 2) inosservanza delle norme di pulizia, igiene e decoro del banco e/o della persona;
- 3) danneggiamento del patrimonio comunale e di privati;
- 4) vendita di prodotti diversi da quelli previsti e stabiliti all'art. 3;
- 5) reiterati comportamenti contrari alle presenti norme.

ART. 14

DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l'esplicita accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, salvo successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'anno 2014 le date ed i termini previsti agli artt. 5, 6, 8 sono stabilite con Deliberazione di G.M..

Il presente regolamento entra in vigore a far data delle esecutività della deliberazione di approvazione.